

L'Istruzione "Immensae Caritatis" sull'eucaristia



NOTE DI ATTUALITÀ

Prima di iniziare il discorso su questo argomento, mi sembra necessaria una premessa.

Il mio intento è di « presentare » l'Istruzione, semplicemente perchè non si ignori l'ultimo documento che da parte dei dicasteri romani viene offerto ai cristiani in un campo (la pietà eucaristica) che dalle origini fino ad oggi ha assunto larghezza ed intensità sempre maggiori, e che è legato a fatti grandiosi sia della storia liturgica che della disciplina canonica.

Presuppongo, quindi, tutta una storia che dai primi secoli, attraverso i Padri della Chiesa, i Concili ed il magistero pontificio, giunge al Concilio Vaticano Secondo ed all'Istruzione *Eucaristicum Mysterium* che offre una visione teologico-dottrinale dei diversi aspetti del mistero eucaristico.

Ci dobbiamo chiedere: quale il significato dell'Istruzione in parola? *L'Immensae Caritatis* vuole sottolineare la necessità di conoscere e di investigare il mistero eucaristico, indicata dal Concilio Vaticano II che, in questo settore, completa l'insegnamento dell'Enciclica *Mediator Dei*, e che trova risonanza nell'Enciclica *Mysterium Fidei*.

In secondo luogo, richiama a « quella partecipazione più perfetta per la quale i fedeli, dopo la comunione del sacerdote, ricevono il Corpo del Signore dal medesimo sacrificio » (*Costituzione liturgica*, n. 55).

Da ultimo ribadisce che da questo tipo di partecipazione piena all'eucaristia scaturisce la fonte di grazia, di redenzione, di espiazione, di salvezza, di rinnovamento, di purificazione, di soccorso, garanzia e pegno della futura gloria.

Questi riferimenti dottrinali vogliono essere tradotti in pratica dalla presente istru-

zione che, nel suo contenuto si sviluppa in tre momenti.

Poichè il mio preciso compito è di introdurre alla lettura meditata del documento, ridurrò il discorso veramente all'osso e, nell'intento di essere chiaro, ad un ordine schematico e conciso.

a) *I nuovi ministri straordinari della s. Comunione.*

L'Istruzione introduce modifiche al *Motu Proprio Ministeria quaedam*. Infatti, in mancanza del sacerdote, del diacono e dell'accollito (o in caso di indisponibilità di essi) è data la possibilità di costituire altri ministri straordinari che possono prendere per se stessi e distribuire agli altri la s. comunione.

L'autorizzazione a questo servizio può essere concessa dai vescovi (ordinari di luogo) i quali, a loro volta, possono concedere ai singoli sacerdoti la facoltà di deputare una persona idonea la quale, *per modum actus*, nei casi di necessità, distribuisca la s. comunione.

La designazione della persona si farà tenendo presente il seguente ordine: lettore, seminarista, religioso, religiosa, catechista, semplice fedele, uomo o donna, il quale deve distinguersi per la sua fede e condotta di vita, per età matura e dovrà essere rettamente istruito.

Si ribadisce la necessità di ricevere l'incarico ufficiale o « mandato » per mezzo di un apposito rito preparato dalla s. Congregazione per il culto divino.

Evidentemente, ci sono motivi seri che hanno portato la Chiesa a prendere questa decisione; fra essi: le particolari condizioni di vita in alcune regioni, l'impari numero di sacerdoti di fronte alle aumentate ne-

cessità ed esigenze del ministero pastorale.

b) *La facoltà di ricevere in alcuni casi la s. comunione due volte nello stesso giorno.*

L'Istruzione *Eucharisticum Mysterium* già ammetteva i casi di: Natale, Giovedì Santo, Pasqua, tutti i sabati e viglie delle feste di precetto.

La presente Istruzione aggiunge altri casi, e precisamente:

1. Nelle messe rituali (celebrate in occasione dell'amministrazione di un sacramento).

2. Nelle messe celebrate in occasione della consacrazione della Chiesa e dell'altare, in occasione della professione religiosa, della visita pastorale o canonica, in occasione della collocazione della *missio* canonica, di particolari adunanze o capitoli.

3. In alcune messe dei defunti (alla notizia della morte, nella messa del giorno della sepoltura, nella messa del primo anniversario).

4. Nella messa principale dei congressi eucaristici, mariani (internazionali, nazionali, regionali, diocesani).

5. Nella messa principale di qualche convegno, di un pio pellegrinaggio o predicazione detta « popolare ».

6. Agli Ordinari dei luoghi è inoltre consentito di concedere *ad actum* tale permesso per circostanze veramente particolari, a norma dell'Istruzione medesima.

Mi sia permessa una nota: questa seconda comunione *infra Missam* viene concessa non in vista della devozione, ma in ragione della celebrazione di uffici diversi,

ad ognuno dei quali per il suo particolare significato, è legittimo partecipare in modo più pieno.

c) *La mitigazione del digiuno eucaristico a favore degli infermi.*

Anche questo provvedimento è dettato da difficoltà che incontrano gli ammalati nella pratica della comunione a causa della laicizzazione di molti complessi ospedalieri, per l'organizzazione degli ospedali che obbliga i cappellani stessi a distribuire la s. comunione in ore differenti, per l'impossibilità di certi ammalati di osservare il digiuno eucaristico a causa delle cure e delle analisi, per gli ostacoli che il personale ospedaliero incontra nel ricevere la comunione fuori delle ore di lavoro o per l'insufficiente assistenza spirituale in famiglia.

L'Istruzione dispone che per i fedeli infermi o molto avanzati in età (compresi i sacerdoti nonchè le persone addette alla cura degli ammalati) il digiuno eucaristico può limitarsi all'astensione dal cibo e dalle bevande per un solo quarto d'ora.

L'Istruzione non manca di richiamare il « senso » del digiuno: segno di riverenza verso il cibo sacramentale; dimostrazione che il Corpo e Sangue di Cristo è il primo ed il sommo nutrimento a sostegno della nostra anima di cui accresce la santità.

Per amore di completezza: l'Istruzione nell'ultimo capitolo fa riferimento all'Istruzione *Memoriale Domini*, la quale sottolinea il massimo rispetto e la somma prudenza con cui la s. eucaristia deve essere trattata. Un particolare richiamo viene fatto a chi si avvale dell'uso consentito in alcuni luoghi dalla S. Sede, di poter ricevere la Sacra Specie sulla mano.